



ORDINANZA SINDACALE N. 11-2025

MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN FRAZIONE SUISSE

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il T.U. degli EE. LL. (D.L. vo n. 267/2000);
- la legge regionale n. 5/2001 "Organizzazione delle attività regionali di Protezione civile";
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 14 del 30/08/2001 e modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 20 del 10/07/2002, n° 44 del 27/12/2011 e n° 12 del 23/03/2015;
- il vigente Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/04/2011;

VISTO il Decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n.125;

VISTO, in particolare, l'art. 6 con il quale viene modificato l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, riguardante le attribuzioni del Sindaco;

VISTO il primo comma dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dal suddetto art. 6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recanti disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";

VISTA la propria relazione con la quale si evidenziava all'UTC che la muratura posta lungo la strada comunale risulta pericolante rendendosi pertanto necessario, viste le temperature autunnali e le piogge dell'ultimo periodo, un intervento di messa in sicurezza della stessa;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'articolo 28 della Legge Regionale n. 54 del 07 dicembre 1998 (Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco);

ORDINA

1. Ai proprietari dell'immobile distinto al Fg. 10 mappale 182, entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, di provvedere alla messa in sicurezza della muratura prospiciente il suolo pubblico mettendo in atto i dovuti accorgimenti per evitare il crollo su strada comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";



3. L'Ufficio Tecnico Comunale rimane incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
4. A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n.1034).

Chamois, lì 26 settembre 2025

IL SINDACO

PUCCI Lorenzo Mario

